



amia
Gruppo **agsm aim**

AMIA VERONA SPA- AZIENDA MULTISERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE – 37135 Verona - Via B. Avesani, 31 - Tel. 045 8063311 - Fax 045 8069027
www.amiavr.it - amia.verona@amiavr.it - amia.verona@cmill.autenticazione.it - Casella Postale - 1053 vr. succ. 10
Registro Imprese di Verona n. 02737960233 - Cap. Soc. int. vers. € 12.804.138,00 - C.F. e P.IVA 02737960233
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società AGSM AIM Spa

CAPITOLATO TECNICO

RELATIVO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE GARA TELEMATICA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI NR. 1 AUTOCARRO SCARRABILE CON GRU

(ex art. 63 del D.Lgs. 50/2016)

Fascicolo gara: Tender_53

RDO Lotto Unico, rfq_78

Codici dell'appalto

Numero Gara: 8544412

Lotto Unico CIG 9208374E9A

**IL R.U.P.
(ISI-PM Alberto Michelazzo)**

ART. 1 – OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO

Il presente Capitolato Speciale ha per oggetto la fornitura di **num. 1 automezzo nuovo di fabbrica con sistema scarrabile e GRU** da assegnare in dotazione ai reparti di Amia Verona Spa.

Il presente appalto ha la durata in data certa a decorrere dalla stipula del contratto e per tutta la durata, l'aggiudicatario si impegna a mantenere invariato il prezzo.

Il contratto dovrà altresì ritenersi concluso in caso di sopraggiunte modifiche ai servizi svolti da AMIA Verona Spa.

In ogni caso, l'Appaltatore non maturerà diritti a compensi aggiuntivi o ad indennizzi di qualsivoglia natura.

ART. 2 – IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo complessivo massimo della fornitura è di € **190.000,00** esclusa IVA, oneri per la sicurezza pari a zero.

ART. 3 – CARATTERISTICHE TECNICHE

Si precisa che:

- Il riferimento al modello di una specifica produzione è effettuato unicamente per individuare un comune livello di prestazioni e di qualità.
- Le Ditte offerenti potranno presentare offerta per automezzi di altra produzione con caratteristiche prestazionali e qualitative equivalenti.
- I parametri tecnici indicati possono avere una tolleranza del +/- 5% quando non sia previsto un valore min o max

AUTOCARRO IVECO STRALIS AD 280X48Y/PS X way (o equivalente) con guida a sinistra avente le seguenti caratteristiche:

- Cabinato colore verde Ral 6018.
- Cabina corta con ribaltamento idraulico e guida a sx.
- Visiera parasole esterna;
- Specchi retrovisori con grandangolo integrato, regolabili e riscaldabili elettricamente.
- Sedile di guida a sospensione pneumatica
- Condizionatore a regolazione manuale o automatica
- Alzacristalli elettrici
- Volante regolabile in altezza e inclinazione
- Fari rotanti a flash/led arancio sopra cabina (dx+sx) montati su apposito supporto in modo da evitare di forare la cabina
- Passo 4.800 circa (+1.395) con terzo asse a sterzata comandata;
- PTT 26 ton
- Motore con ridotte emissioni di inquinanti che rispecchi la normativa CE 595/09 EURO 6 o superiore
- Alimentazione a gasolio
- Potenza di almeno 480 cv.
- Cambio robotizzato "eurotronic" HI - tronix 12 v. o equivalente. (presa di forza adeguata agli allestimenti).
- Sospensioni posteriori pneumatiche con controllo elettronico e comando di regolazione, con barra stabilizzatrice, e ammortizzatori telescopici idraulici.
- Sospensioni anteriori paraboliche a semplice flessibilità rinforzate.

- Carico ammissibile asse anteriore 8600 KG o superiore.
- Impianto frenante con freni a disco anteriori e posteriori, autoventilati, Sistema pneumatico a due circuiti indipendenti con ABS e correttore di Frenata;
- Sistema frenante con ABS- sistema controllo della trazione (ASR);
- -BAS-LDWS REG.EU 347/2012;AEBS.
- Bloccaggio differenziale;
- Serbatoio AdBlue da 50 litri circa riscaldato;
- Serbatoio del gasolio da min.290 litri
- cruise control o equivalente
- Radio con sistema Bluetooth vivavoce telefono
- Attivazione 4 frecce all'inserimento della PTO.
- Sezionatore batteria /automatico.
- Cicalino esterno per retromarcia;
- Paraurti anteriore in lamiera
- Impianto pneumatico con essiccatore d'aria
- Versione rimorchiante con attacchi;
- Campana di traino aggancio automatico ORLANDI EH 50 o equivalente
- Impianto elettrico idoneo al traino con giunto ISO 15 poli
- Rallentatore idraulico integrato al cambio
- Immatricolazione, messa in strada con taratura cronotachigrafo.
- Lunghezza max del veicolo (paraurti anteriore,centro perno campana per rimorchio) 10000 mm.

GRU MARCHESI TIPO M10 RT 02.81 (o equivalente) aventi le seguenti caratteristiche:

- Colonna gru installata sul telaio
- Gru pieghevole retro cabina con organo di presa installato
- Estensione di almeno 7.5 Mt.
- Peso sollevabile a 7.5 Mt. di almeno 1100 Kg.
- Comandi in alto dal sedile con leve a 4 comandi dx+sx e pedipolatori per l'azionamento delle funzioni.
- Sedile operatore con sensore "uomo presente" e cintura di sicurezza avvolgibile.
- Estensione degli stabilizzatori ad azionamento idraulico completo di controllo della stabilita' a 2/3 posizioni.
- Comandi a terra a DX e SX per l'azionamento di ogni singolo stabilizzatore nel campo visivo dell'operatore, primo braccio, posizionamento gru, con comandi interbloccati elettronicamente con la postazione superiore sul seggiolino.
- Due lampeggiatori posti sugli stabilizzatori per la visione dell'ingombro degli stessi anche quando hanno la massima estensione.
- Idoneo sistema visivo e acustico posto all'interno della cabina che indichi/segnali la posizione degli organi della gru al fine di evitare spostamenti del veicolo con parti meccaniche fuori sagoma.
- Sistema di salita dell'operatore per accedere alla postazione in alto in massima sicurezza.
- Scambiatore di calore su impianto oleodinamico per evitare il surriscaldamento olio.
- Calze antiscoppio sulle tubazioni oleodinamiche flessibili a protezione del personale che opera nelle vicinanze.

- Benna a polipo a 6 pale da 250/300 litri e rotore interno idraulico.
- Passerella sopra cabina.
- N° 2 fari da lavoro a led per illuminazione area di lavoro della gru.
- Collaudo e messa in servizio

ATTREZZATURA scarrabile per trasporto containers tipo (CARGHI KT 20/65 Doppio sfilo) o equivalente avente le seguenti caratteristiche:

- Trasporto containers di lunghezza fino a 7200mm (gancio compreso)
- Capacità di carico 20 Ton o superiore
- Gancio di incarramento intercambiabile.
- Angolo di ribaltamento 50°circa
- Altezza gancio attrezzatura 1480 mm.
- Sistema di stabilizzazione con rullo posteriore verticale
- Bloccaggio del cassone anteriore al telaio e posteriore, comandati idraulicamente e dotati di sistema che eviti le manovre errate.
- Valvola oleodinamica di messa a scarico olio dei cilindri del ribaltamento in fase di chiusura.
- Circuito oleodinamico con mandata e scarico applicato sulla parte posteriore del mezzo per utilizzo press-containers (servizi ausiliari).
- Predisposizione impianto oleodinamico per il bloccaggio dei container sul rimorchio
- Pompa idraulica a pistoncini di idonea portata.
- 1 faro illuminazione posto dietro la cabina e uno posto nella zona posteriore per illuminare la zona di aggancio rimorchio che si attivino all'inserimento della presa di forza
- N° 2 Cassetta porta attrezzi in PVC di idonee dimensioni.

Impianto di telecamera posteriore dotata di visore notturno con monitor a colori di dimensione minima 7 pollici posizionato in cabina con funzionamento all'inserimento della retromarcia.

ART. 4 – ULTERIORI CONDIZIONI E GARANZIA

La fornitura s'intende comprensiva inoltre di:

- ✓ obbligo di produrre tutta la documentazione tecnica del caso (manuale di uso e manutenzione programmata) da produrre in sede di aggiudicazione;

La documentazione tecnica dovrà in particolare:

- illustrare analiticamente le operazioni di utilizzo, manutenzione, riparazione, regolazione e smantellamento;
 - indicare la valutazione dei rischi complessivi connessi all'utilizzo dell'automezzo;
 - indicare i mezzi di protezione individuale previsti per ciascun addetto o mansione;
 - specificare quali misure di prevenzione sono state adottate o quali siano da adottare da parte dell'utilizzatore (operatori ecologici – cittadini).
- ✓ omologazione, collaudo D.G.M.C.T.C. e immatricolazione in strada con taratura tachigrafo compresa;
 - ✓ garanzia minima di 24 mesi (sia su automezzo che su attrezzatura), decorrente dalla data di immatricolazione, comprensiva di pezzi di ricambio di qualunque tipo, manodopera, spese di viaggio e trasferta dei tecnici in caso di intervento presso la nostra sede, nonché di tagliando.

gratuito di fine garanzia da effettuarsi anch'esso franco sede Appaltante (non saranno pertanto riconosciute spese di trasferta, vitto, alloggio nonché qualunque altra spesa ed onere sopportati dal fornitore e riconducibili agli interventi effettuati);

- ✓ impegno ad effettuare qualsiasi intervento previsto e coperto dalla garanzia offerta entro un limite massimo di ore 12 dalla chiamata telefonica o dalla richiesta scritta dell'Appaltante;
- ✓ disponibilità ad effettuare, a titolo completamente gratuito, la necessaria formazione del personale dell'Amia finalizzata alla conoscenza ed al corretto utilizzo dell'automezzo fornito, per un numero minimo di 8 ore per i meccanici e di 4 ore per gli autisti;

Il fornitore dovrà prestare il necessario e completo addestramento per il corretto utilizzo del veicolo. Dell'effettivo adempimento delle procedure di informazione e formazione sopra elencate, dovrà essere redatto apposito verbale, in contraddittorio tra il fornitore ed il responsabile di area AMIA.

ART. 5 – ULTERIORI CARATTERISTICHE DI SICUREZZA

Gli automezzi dovranno essere dotati dei dispositivi idonei per la sicurezza del lavoro e della circolazione stradale ed essere conformi alle norme generali di sicurezza, ergonomia ed in particolare:

- sulle macchine dovranno essere adottate tutte le soluzioni tecniche, concretamente attuabili, per minimizzare l'esposizione a rumore, vibrazioni, con applicazione dei principi di ergonomia e comfort;
- i veicoli che presentano rischi residui non eliminabili, dovranno essere dotati della prescritta segnaletica, con pittogrammi leggibili indelebili e comprensibili dagli operatori addetti e non. La segnaletica dovrà riguardare e fornire informazioni su divieti, obblighi, avvertimenti, antincendio, salvataggio, informazione e prescrizioni;
- le macchine che emettono, prevedono l'uso o presentano il rischio di sversamenti di aeriformi o liquidi pericolosi, verranno dotate di idonei dispositivi di captazione il più vicino possibile alla fonte di emissione.
- Le situazioni di allarme devono essere segnalate sia da spie luminose (anche da eventuale display) che da segnale acustico. I mezzi del presente appalto, devono inoltre essere dotati di tensione di alimentazione da 12 o da 24 Volt comandata dalla chiave di avviamento.
- Il sistema dovrà in ogni caso presentare assolute garanzie di compatibilità elettromagnetica con le altre apparecchiature da installare sull'automezzo. La predetta documentazione di accompagnamento dovrà analiticamente illustrare le operazioni di utilizzo, manutenzione, riparazione, regolazione e smantellamento. I fascicoli tecnici predisposti dovranno prevedere la valutazione dei rischi per gli operatori AMIA.
- Qualora nei veicoli forniti fossero presenti rischi residui non eliminabili, a cura del fornitore dovrà essere apposta la segnaletica prescritta, con pittogrammi leggibili indelebili e comprensibili dagli operatori addetti e non.
- La segnaletica dovrà riguardare e fornire informazioni su divieti, obblighi, avvertimenti, antincendio, salvataggio, informazione e prescrizioni.
- Il fornitore dovrà indicare i mezzi di protezione individuale previsti per ciascun addetto o mansione, desunti dalla valutazione dei rischi complessivi del veicolo.
- Il fornitore dovrà specificare quali misure di prevenzione ha adottato o quali siano da adottare da parte dell'utilizzatore (operatori ecologici – cittadini), in base alla valutazione dei rischi specifici che si richiede sia effettuata.

ART. 6 – STANDARD QUALITATIVI E TECNICI

- Le caratteristiche tecniche relativamente a dimensioni, ingombri, capacità pesi, portate, capacità volumetriche, pressioni, ecc. potranno avere una tolleranza \pm del 5% (cinqueper cento) rispetto ai dati forniti quando non previsto un valore min. o max.
- le macchine singole e/o assemblate tra loro, devono possedere i requisiti e le marcature CE di Conformità alla Direttiva CE sulle macchine. Inoltre devono possedere i requisiti tecnici costruttivi rispondenti alle norme tecniche armonizzate e non.

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITÀ RICHIESTE:

- Certificazione di conformità alla Direttiva Macchine vigente al momento dell'acquisto (al momento di redazione del capitolato: Direttiva 2006/42/CE recepita con D. Lgs. n. 17/2010) ed al Testo Unico in materia di Sicurezza n. 81/08.
- Componentistica idraulica - elettrica - pneumatica - oleodinamica rispondente a norme tecniche.
- Dichiarazione di compatibilità elettromagnetica in bassa tensione.
- Certificazione quadri e impianti elettrici.
- documentazione tecnica (manuale di uso e manutenzione programmata, schemi elettrici, elettronici, idraulici, oleodinamici, pneumatici e cataloghi ricambi, in formato cartaceo e, qualora possibile, in formato elettronico.)

Tutte le certificazioni e le documentazioni sopra richiamate dovranno essere presentate dalla Ditta affidataria della fornitura prima della stipula del contratto. La mancata presentazione costituirà motivo di annullamento dell'affidamento per colpa dell'Appaltatore stesso.

ART. 7 – ADDIZIONALI MIGLIORATIVE

Le Ditte concorrenti potranno proporre addizionali migliorative sia per le caratteristiche tecniche che funzionali, nonché per le condizioni di fornitura e di assistenza post vendita.

ART. 8 – TEMPI E MODALITÀ DI CONSEGNA

La consegna degli automezzi, oggetto del presente appalto, dovrà avvenire dietro specifico ordinativo emesso dall'Appaltante e trasmesso all'Appaltatore via e-mail.

L'aggiudicataria si impegna a consegnare gli automezzi ordinati, franco sede Amia Verona Spa, entro e non oltre **360 giorni naturali e consecutivi dall'ordinativo**.

L'Appaltante potrà rifiutare la fornitura del mezzo effettuata oltre tale termine, fatta salva l'eventuale applicazione della specifica penale.

La consegna dovrà essere accompagnata da un documento di trasporto il quale dovrà riportare, oltre alla descrizione degli automezzi ordinati, il riferimento al numero dell'ordinativo dell'Appaltante ed i singoli prezzi, nonché il numero di CIG.

L'Appaltante si riserva, altresì, la facoltà di non procedere all'acquisto, o di procedervi parzialmente, dei beni oggetto della presente procedura qualora per motivazioni indipendenti dalla propria volontà, venissero meno le esigenze della fornitura in questione.

Tutti gli oneri inerenti l'imballaggio, il trasporto e la consegna in porto franco sono a carico della ditta fornitrice.

L'accettazione da parte dell'Amia non solleva la Ditta da responsabilità in ordine a difetti, imperfezioni, vizi apparenti od occulti delle merci consegnate accertati successivamente alla consegna. Gli articoli risultati inidonei e/o imperfetti dovranno essere sostituiti, senza indugio, a cura e spese della Ditta fornitrice.

ART. 9 – ASPETTI ASSICURATIVI

L'Appaltatore dovrà rispondere direttamente ed interamente di ogni danno che per fatto proprio e dei suoi dipendenti e/o collaboratori avesse a derivare a persone e a cose proprie, dell'Appaltante e di terzi. L'Appaltante si ritiene, pertanto, pienamente sollevato da qualsiasi responsabilità per i danni e gli infortuni che per le stesse cause o circostanze potessero derivare all'Appaltatore, ai suoi lavoratori e a terzi. La gestione della fornitura dovrà, a tal fine, essere garantita da apposita copertura assicurativa R.C. TERZI, valida sino al completamento della stessa.

ART. 10 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi art. 101 e segg. D. Lgs. n. 50/2016 la prestazione oggetto del presente contratto sarà gestita dal Direttore dell'esecuzione che sarà nominato dalla Stazione Appaltante. Lo stesso deve adempiere a tutto quanto previsto nella normativa vigente. La ditta appaltatrice è tenuta a conformarsi a tutte le direttive dallo stesso impartite nel corso dell'appalto nei tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dallo stesso.

ART. 11 – VERIFICHE E CONTROLLI

L'Appaltante, potrà effettuare controlli atti a verificare la rispondenza dei mezzi offerti con le caratteristiche tecniche, costruttive, dimensionali e di resistenza previste dal presente Capitolato e dalle norme vigenti in materia.

A seguito di riscontrata difformità dell'articolo ed in caso di rifiuto della sostituzione da parte dell'appaltatore, Amia Verona Spa farà ricorso anche a strutture esterne accreditate per le verifiche di cui sopra.

L'esito negativo di tali controlli comporterà l'addebito all'Appaltatore degli eventuali costi sostenuti per il controllo stesso; tale esito costituirà altresì motivo di applicazione delle penali per colpa dell'Appaltatore stesso nei modi e termini previsti dal competente articolo del presente Capitolato. Qualora le verifiche dessero esito negativo, l'Appaltante potrà revocare l'aggiudicazione e si rivolgerà alla Ditta offerente che segue in graduatoria. È comunque fatto salvo il diritto al rimborso del danno che ne dovesse derivare all'Appaltante.

AMIA Verona spa si riserva di chiedere alla ditta aggiudicataria, per tutta la durata del contratto, di fornire documentazione attestante la provenienza del prodotto fornito.

ART. 12 – PENALITA' PER MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI

Al verificarsi dei seguenti casi saranno applicate all'Impresa le relative penali pecuniarie, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire:

- ritardo sulla fornitura: 1 per mille del prezzo di aggiudicazione (al netto di Iva, messa in strada ed IPT) per ogni giorno solare di ritardo rilevato su ogni singolo veicolo;
- differenza sullo standard di assistenza post-vendita e garanzia: 2,00 % del prezzo di aggiudicazione (al netto di Iva, messa in strada e IPT);

In caso di difformità rilevate sulle caratteristiche tecniche (ad esclusione delle caratteristiche minime indicate nel presente capitolato) del mezzo ed in caso di rifiuto da parte dell'Appaltatore all'adeguamento del veicolo consegnato rispetto a quanto offerto in sede di gara, la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le seguenti penalità:

- differenza sullo standard tecnico, estetico, funzionale dei materiali, qualitativo proposto ed aggiudicato: 0,50% del prezzo di aggiudicazione, per ogni elemento di differenza rilevato (netto IVA) sul singolo veicolo;

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:

- 1) il Committente contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 2) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 3) il Committente valuterà le controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 5 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta;
- 4) in caso di applicazione della penale contrattuale, il Committente provvederà a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza, o ad emettere apposita fattura fatta salva comunque la facoltà per il Committente di avvalersi dell'incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere della Ditta ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione.

L'applicazione della penale prevista o la risoluzione anticipata del contratto non esonerano l'affidatario dall'obbligo di risarcimento di eventuali ulteriori danni.

Qualora le inadempienze contrattuali dell'Appaltatore stesso pregiudichino o comunque costituiscano impedimento al regolare svolgimento dell'attività dell'Appaltante, l'Azienda, dopo aver segnalato l'inadempienza all'Appaltatore, si riserva la facoltà di ricorrere ad altra Impresa, per la specifica necessità.

E' comunque fatta salva la facoltà dell'Appaltante alla risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore.

E' comunque fatta salva la facoltà dell'Appaltante alla risoluzione del contratto in caso di consegna di mezzo non conforme alle caratteristiche tecniche prescritte dal Capitolato Speciale D'Appalto, fatta salva l'applicazione delle penali di cui sopra.

La fornitura in oggetto è da considerarsi, ad ogni effetto, di pubblico interesse e pertanto per nessun motivo potrà essere sospesa, ritardata o abbandonata anche parzialmente, salvo casi di forza maggiore, documentabili e chiaramente non dipendenti dalla volontà del fornitore.

ART. 13 - ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI

A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni da parte dell'appaltatore, il direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle forniture.

ART. 14 – SUBAPPALTO

L'eventuale subappalto delle prestazioni è soggetto alle norme stabilite dall'articolo 105 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii (aggiornato alla L. 238 del 23 dicembre 2021 c.d. "legge europea").

La ditta concorrente, in sede di offerta, deve dichiarare la volontà di subappaltare, ed in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice dei Contratti Pubblici, indica i servizi o le parti della fornitura che intende subappaltare utilizzando l'apposita sezione del DGUE.

I subappaltatori devono possedere i requisiti richiesti per partecipare alla procedura.

IN MANCANZA DI TALI INDICAZIONI IL SUBAPPALTO È VIETATO.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, Codice degli Appalti come modificato dal D.L. 77/2021 convertito in Legge 108/2021, la stazione appaltante ha individuato le prestazioni oggetto del contratto da eseguirsi a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, nella percentuale del 90 % della fornitura.

La stazione appaltante ha individuato la prestazione da eseguirsi a cura dell'aggiudicatario nella quota minima del 90 % dell'importo della fornitura poiché, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, tale percentuale garantisce:

- che il livello qualitativo richiesto sia raggiunto attraverso una preponderante prestazione dell'impresa aggiudicataria caratterizzata dal rispetto delle tempistiche previste;
- un approvvigionamento di importanza fondamentale per poter garantire la piena continuità del servizio di natura pubblica svolto dalla stazione appaltante;
- l'individuazione di un aggiudicatario con un'adeguata struttura aziendale ed il possesso di specifici requisiti, tali da assicurare un grado di certezza nell'esecuzione della fornitura;
- un confronto diretto con l'aggiudicatario quale principale contraente contrattuale, anche in relazione ad eventuali particolari necessità che dovessero sopravvenire, in un particolare momento di transizione aziendale;
- il diretto e continuo controllo dei requisiti tecnico/prestazionali dell'impresa aggiudicataria, con limitazione della delega a terzi della prestazione, alla luce dei criteri di partecipazione e di esecuzione richiesti dalla stazione appaltante nei documenti della procedura;
- il rispetto dell'autonomia organizzativa dell'appaltatore che potrà comunque decidere di subappaltare le prestazioni indicate entro la quota subappaltabile;
- un più elevato grado di controllo e verifica degli eventuali obblighi di sicurezza applicabili dagli operatori coinvolti e dai propri dipendenti;

Alla luce di quanto sopra, non potrà essere subappaltabile una quota maggiore rispetto alla percentuale del 10 % dell'importo posto a base di gara.

In ogni caso il subappalto dovrà essere autorizzato dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 105 del Codice degli appalti. L'eventuale risoluzione del contratto con l'operatore economico aggiudicatario, determina il conseguente scioglimento dell'eventuale contratto di subappalto.

Qualora l'Impresa intenda subappaltare parte delle prestazioni oggetto dell'appalto deve obbligatoriamente avere prodotto, al momento della presentazione dell'offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle prestazioni che intende subappaltare, nonché deve trasmettere alla stazione appaltante copia del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione della relativa parte di prestazioni, nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel citato art. 105.

La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto, per l'Impresa, di richiedere successivamente l'autorizzazione all'affidamento di parte delle prestazioni in subappalto.

Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalle responsabilità ad essa derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo essa l'unica e sola responsabile verso il Committente della buona riuscita delle prestazioni.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso il Committente, l'Impresa dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i. in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del medesimo D.lgs. 50/2016.

In particolare, per quanto riguarda il pagamento delle prestazioni rese dai subappaltatori, si richiama l'obbligo dell'Impresa di trasmettere al Committente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

In caso di inadempimento, il Committente si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti fino ad avvenuta regolarizzazione degli adempimenti dell'Impresa di cui al comma precedente.

Le disposizioni che disciplinano il subappalto, ai sensi dell'articolo 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese ed anche alle società consortili. È fatto divieto all'impresa aggiudicataria di cedere o subappaltare, anche parzialmente, il contratto senza previa autorizzazione scritta da parte di Amia Verona S.p.A., pena la decadenza dell'aggiudicazione. Trova applicazione l'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 15 – ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Saranno a carico dell'Appaltatore, altresì, i seguenti oneri, obblighi e responsabilità:

- a. eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto secondo quanto previsto dal presente capitolato;
- b. l'Impresa non potrà richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto della normativa in materia di sicurezza, avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle prestazioni nel rispetto del presente Capitolato speciale e della normativa vigente;
- c. nominare e comunicare all'Appaltante un Referente dell'impresa, dotato di numero di cellulare sempre reperibile, in grado di assumere decisioni rilevanti per il presente appalto ivi compresa la possibilità di impegnare l'Impresa per le soluzioni e le decisioni afferenti l'appalto di cui trattasi, sia di carattere tecnico che gestionale ed organizzativo.

ART. 16 – RISOLUZIONE CONTRATTUALE

AMIA Verona spa si riserva il diritto di dichiarare la risoluzione del contratto, senza con ciò rinunciare al diritto di chiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti, solamente comunicando all'affidatario la propria decisione, qualora non siano rispettati da parte dell'affidatario nei seguenti casi:

- nel caso di ripetute o gravi inosservanze delle clausole contrattuali (intendendosi come grave errore contrattuale l'inosservanza reiterata di tutti gli articoli del presente capitolato);
- nel caso di ripetute inadempienze che comportino disservizio per la Stazione Appaltante;
- scioglimento, cessazione, fallimento o apertura di altra procedura concorsuale della ditta appaltatrice;
- qualora la ditta appaltatrice nell'espletamento della fornitura si renda colpevole di frodi;
- per ogni altra grave inadempienza ai termini dell'art. 1453 del c.c.;

- per la revoca di una o più autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;
- per sopraggiunte esigenze operative, opportunamente documentate.

ULTERIORI CAUSE DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE

AMIA Verona S.p.A. ha facoltà di risolvere il contratto di fornitura nei seguenti casi, senza pregiudizio di ogni altra azione di rivalsa per danni:

- ritardo consegna fornitura superiore a giorni trenta;
- mancata consegna presso la sede indicata da Amia;
- fornitura attrezzatura non nuova di fabbrica e/o di prima immatricolazione, mancanza delle certificazioni ed immatricolazioni nei termini di legge;
- abbandono della fornitura, salvo per forza maggiore;
- dopo 3 (tre) contestazioni scritte gravi alle norme contrattuali relative alla fornitura, verificatesi nell'arco temporale di un anno, con particolare riferimento al regime di garanzia ed assistenza post-vendita;
- ogni altra inadempienza, qui non contemplata, o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, a termine dell'art. 1453 del Codice Civile;
- perdita dei requisiti previsti dalla Legge.
- In tutti i casi espressamente previsti, la Stazione Appaltante potrà escutere la fideiussione prodotta

È altresì causa di risoluzione espressa di diritto del rapporto contrattuale l'effettuazione di transazioni senza l'utilizzo di bonifici bancari ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

In caso di risoluzione del contratto, all'Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Committente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione. In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all'affidamento delle prestazioni all'Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultima, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria.

Al verificarsi della risoluzione contrattuale, l'Appaltante provvederà ad incamerare la cauzione, a segnalare il fatto all'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici e ad affidare le prestazioni in danno dell'Appaltatore e a provvedere, laddove occorra, ad eventuali segnalazioni alle Autorità competenti.

ART. 17 – RECESSO

Amia Verona Spa si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto ai sensi dell'art. 1373 del Codice Civile, in qualunque tempo per tutta la durata contrattuale.

Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite apposita comunicazione pec/raccomandata A/R. il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In tal caso la stazione appaltante si riserva la facoltà di utilizzare il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso con le modalità ritenute opportune. Non è previsto corrispettivo a favore dell'affidatario per il recesso.

In caso di recesso dell'affidatario, la stazione appaltante, oltre all'escussione della cauzione definitiva, chiederà il risarcimento dei danni subiti con addebito della maggiore spesa derivante dalla riassegnazione della fornitura.

ART. 18 – FATTURAZIONI E PAGAMENTI

I pagamenti saranno effettuati mediante mandato di pagamento a 60 gg. fine mese data ricevimento fattura, mediante bonifico bancario con accredito sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art.3 della Legge n.136 del 13.08.2010.

Le fatture elettroniche devono essere trasmesse tramite piattaforma SDI al seguente codice univoco ufficio: JX8OYTO.

Ogni fattura dovrà riportare il codice CIG di riferimento, il numero dell'ordinativo di competenza e la data di consegna dell'automezzo con il numero di matricola aziendale del mezzo riparato.

Si precisa in proposito che, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 50 del 24/04/2017, AMIA VERONA Spa, a decorrere dal 1° luglio 2017, è tenuta all'applicazione della procedura di scissione dei pagamenti (cd. "split payment") in ordine alla quale tutte le fatture emesse, da tale data, saranno sottoposte a detta nuova disciplina contabile; l'IVA esposta in fattura sarà, pertanto, versata all'Erario direttamente dal soggetto acquirente AMIA VERONA S.p.a.

I pagamenti saranno subordinati alla verifica degli adempimenti in ottemperanza al disposto dell'art. 48-bis del DPR 29.09.73 n. 602, introdotto dall'art. 2 comma 9, del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006.

L'Appaltante procederà ai pagamenti solo dopo avere verificato la rispondenza delle forniture alle prescrizioni contrattuali ed accertato la regolarità contributiva presso gli appositi istituti mediante la richiesta del DURC.

La presenza di un DURC irregolare, fatta salva la possibilità di risolvere il contratto, imporrà all'Appaltante di versare direttamente agli enti previdenziali la somma a debito dell'Appaltatore risultante dal DURC, previo esperimento delle verifiche ritenute opportune.

L'Appaltante declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti;
- DURC irregolare;
- carichi sospesi Equitalia;
- mancato adempimento degli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di cartelle esattoriali di cui all'art. 48 bis del DPR n. 602 del 1973.

La Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

ART. 19 – GARANZIA E CAUZIONE DEFINITIVA

A seguito della comunicazione di aggiudicazione della prestazione oggetto del singolo lotto del presente appalto, a garanzia degli obblighi derivanti dall'assegnazione dell'appalto, l'Appaltatore dovrà procedere alla costituzione di una cauzione definitiva pari ad almeno il 10% dell'importo contrattuale netto e comunque in conformità, nei modi, forme e importi, di cui all'articolo 103 del D.Lgs 50/2016, avente validità per il tempo contrattualmente previsto.

La cauzione definitiva potrà essere versata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa a prima richiesta rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con dpr n. 449 del 13.02.1959, oppure da intermediari finanziari a ciò autorizzati.

La cauzione dovrà riportare la dichiarazione del fideiussore della formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione, di cui all'art. 1944 del cc e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 del cc comma 2 e prevedere espressamente la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la decadenza dell'affidamento.

La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento della fornitura e verrà restituita in seguito a istanza dell'Impresa dopo i dodici mesi seguenti la scadenza del termine di validità del contratto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale.

L'Appaltante è autorizzato a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell'Appaltatore per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione, l'Impresa è obbligata nel termine di 10 (dieci) giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la risoluzione del contratto a discrezione del Committente.

In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dall'Appaltante.

Resta salva, per l'Appaltante, la facoltà di richiedere l'integrazione della cauzione nel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa della maggiorazione del corrispettivo dell'appalto in conseguenza dell'estensione delle prestazioni.

Lo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto avrà luogo al termine del rapporto contrattuale, previo esito positivo delle operazioni di verifica di conformità eseguite.

ART. 20 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'impresa appaltatrice assume, a pena di nullità del contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

ART. 21 – NORMA TRANSITORIA

In considerazione delle trasformazioni societarie in corso nel gruppo Agsm Aim s.p.a. di cui questa s.a., attualmente, fa parte, si prevede sin d'ora la facoltà per la stessa di trasferire e cedere il contratto oggetto della presente gara a diversa società, sia essa appartenente al gruppo di cui sopra, sia essa società cd. "in house", ai sensi degli artt. 5 e 192 del d.lgs. 50/2016 (codice dei contratti pubblici), a tale riguardo l'aggiudicatario presta sin d'ora il proprio consenso.

ART. 22 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DELL'AZIENDA

È fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'articolo 1406 e seguenti del c.c., a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.

ART. 23 – CESSIONE DEL CREDITO

Ai sensi dell'articolo 1260 comma 2 del codice civile è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte dell'Appaltante.

ART. 24 - RISERVE E RECLAMI

Tutte le riserve e i reclami che l'Impresa riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno essere presentati al Committente con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax, mediante comunicazione informatica

all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o a mano all'ufficio protocollo del Committente (in tal caso sarà cura dell'Impresa farsi rilasciare idonea ricevuta).

ART. 25 - OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI

L'Appaltatore è obbligato, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

L'Appaltatore si intenderà anche obbligato alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia.

La presente procedura di gara non vincola questa società a dar corso all'affidamento della fornitura, che avrà luogo solo a seguito di proprie valutazioni di convenienza, opportunità ed idoneità sulla scorta delle offerte ricevute dagli operatori economici interessati.

Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla procedura restano acquisiti agli atti della Stazione Appaltante e non verranno restituiti neanche parzialmente alle concorrenti.

Con la presentazione dell'offerta l'Impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni contenute nel presente Capitolato, nell'Allegato B "Offerta Economica" e nel Disciplinare di Gara.

ART. 26 – FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Verona. È pertanto esclusa la clausola arbitrale.

ART. 27 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a totale carico dell'Appaltatore tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente. L'Appaltatore assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dell'Appaltante.

Saranno inoltre a carico dell'Appaltatore tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e conseguenti al contratto, alla stesura dei documenti in originale e copie, le spese postali per comunicazioni d'ufficio da parte dell'Appaltante, le spese di notifica e simili.

La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'articolo 31 del dpr 26.10.1972 n. 642.

ART. 28 - DOMICILIO E RECAPITO DELL'APPALTATORE

Al momento dell'affidamento delle prestazioni, l'Appaltatore dovrà indicare, come condizione minimale, un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, fax e posta elettronica certificata (PEC). Gli estremi del recapito dell'Appaltatore e il nominativo del Rappresentante dell'Appaltatore per lo svolgimento delle prestazioni dovranno essere comunicati in forma scritta dall'Appaltatore.

ART. 29 - RISERVATEZZA

L'Impresa ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Committente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva del Committente.

L'Impresa è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi la fornitura, salvo esplicito benestare del Committente.

ART. 30 – MODALITA' DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELL'APPALTO

Per quanto concerne i requisiti di ammissione, le modalità di partecipazione alla gara, i criteri di valutazione e la compilazione dell'offerta, nonché tutte le altre condizioni generali e particolari inerenti la partecipazione e lo svolgimento della gara medesima, si rimanda al contenuto del Disciplinare di gara ed ai relativi allegati.

ART. 31 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 "GDPR"

Nell'ambito del trattamento dei dati effettuati in esecuzione del presente appalto, le parti si impegnano al rispetto di tutte le disposizioni di cui al GDPR e successive modifiche ed integrazioni, nonché dei provvedimenti emanati in materia dalle autorità competenti.

Amia Verona S.p.a. in qualità di titolare del trattamento dei propri dati personali designerà con atto allegato al contratto l'Aggiudicatario quale responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del GDPR.

L'Aggiudicatario dichiara di essere in possesso dei requisiti di legge, esperienza, capacità ed affidabilità tali da fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

Qualora occorra, l'Aggiudicatario potrà nominare un altro responsabile per l'esecuzione di specifiche attività previste dal contratto; in tale eventualità dovrà far preventivamente autorizzare il conferimento di tale incarico ad amia.

L'ulteriore responsabile sarà soggetto agli stessi obblighi derivanti dal contratto e dall'atto di designazione cui sarà sottoposto l'Aggiudicatario, che manterrà in ogni caso l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi degli altri responsabili eventualmente nominati.

Le parti dichiarano altresì di aver ricevuto ciascuna l'informativa sul trattamento dei dati personali da parte dell'altra.

ART. 32 – REVISIONE PREZZI

Trattandosi di appalto di servizi/forniture bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono applicabili le clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106.

Il Responsabile Unico del Procedimento
(ISI-PM Alberto Michelazzo)